



Brissago, 18 febbraio 1997

ORDINANZA MUNICIPALE

VIETANTE L'USO DI FUOCHI

PIROTECNICI, MORTARETTI E SIMILI

Ris.mun.no 305

Il MUNICIPIO DI BRISSAGO, richiamati:

- la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977;
- l'ordinanza federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
- la Legge cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sugli esplosivi del 17 giugno 1981;

fatto riferimento alle competenze attribuitegli dagli art. 107 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987;


ORDINA:

1. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, mortaretti, petardi o simili che possano provocare danni alle persone o alle cose.
2. E' pure vietato l'uso di tutti i mezzi di innesco e di propulsione quali pistole o tubi lanciarazzi e relative capsule detonanti.
3. Sono per contro autorizzati unicamente i petardi aventi una lunghezza massima di 20 mm ed un diametro massimo di 4 mm.
4. Fuochi d'artificio e ogni altro mezzo contenente più di 10 gr. di polvere detonante non possono essere venduti o consegnati a persone minori di 18 anni.

5. La vendita di fuochi d'artificio è autorizzata dal 15 luglio al 1. agosto.
Il loro uso è ammesso solo in occasione della Festa Nazionale, riservati eventuali divieti emanati a causa di eventi particolari.
6. La presente decisione è valida per tutto il territorio giurisdizionale di Brissago.

Qualsiasi violazione della presente decisione sarà perseguita, a norma dei disposti della Legge Organica Comunale, con l'applicazione di una multa fino a **fr. 500.--**.

Il Sindaco:
(G. Kuchler)



PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
(R. Beretta)

